



COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)

Il Segretario Generale

Prot. n.10606 del 29/03/2022

E p.c.

Ai Responsabili di Settore
Al Sindaco
On.le Fabio Mancuso
SEDE

Oggetto: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (Decreto -Legge 24 marzo 2022 n. 24). Ulteriori direttive sul green pass.

Si fa seguito alla precedenti direttive relative al green pass e, da ultimo, alla propria n. 2005 del 24/01/2022 e si richiama la disciplina introdotta dal **Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24** - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Tra le le principali misure previste dal Decreto de quo si evidenzia che dal 1° aprile non è più richiesto nessun tipo di green pass (né base né rafforzato) per accedere agli uffici pubblici da parte degli utenti.

Pertanto, il Responsabile del Settore VIII provvederà alla cessazione delle misure di controllo del green pass all'ingresso del Palazzo Municipale e nelle altre sedi comunali disposte per effetto della pregressa previsione normativa e della precedente prefata direttiva n. 2005/2022. Analoghe disposizioni saranno impartite dal Responsabile del Settore II con riferimento alle attività a supporto da parte dei fruitori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti di utilità collettiva presso questo ente.

Infine, per quanto riguarda l'accesso al luogo di lavoro da parte dei dipendenti, l'art. 8 del decreto oggettivato stabilisce, fermi restando gli obblighi vaccinali, che dal 25 marzo e fino al 30 aprile 2022 si potrà andare a lavorare senza super green pass, anche se si hanno più di 50 anni. Pertanto, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, i dipendenti devono possedere e su

richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'art. 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Si intende revocata ogni precedente disposizione in contrasto con la presente direttiva.

Il Segretario Generale
Avv. Innocenza Battaglia

